

REGOLAMENTO-STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI

Istituto Tecnico Statale "G. GIRARDI" Cittadella – PD – Via Kennedy, 29
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Premessa

In base all'art. 45 del DPR n. 416/74, si costituisce Il Comitato Genitori, esso è uno degli organi collegiali che consente la partecipazione dei Genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contribuisce a realizzare la funzione di promozione civile, culturale e sociale.

Art. 1: Costituzione

I Genitori degli alunni frequentanti l'istituto, sottoscrittori del presente atto, intendendo promuovere e sostenere la vita della scuola, si costituiscono in Comitato, come da normativa vigente.

Il Comitato Genitori è un'associazione apartitica, senza scopo di lucro e si autofinanzia attraverso donazioni e raccolta fondi.

Art. 2: Oggetto (Finalità)

Il Comitato promuove la collaborazione dei Genitori con le altre componenti della scuola.

In particolare il Comitato:

1. **Favorisce** lo scambio di informazioni tra i Genitori e i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe-interclasse e con la Dirigenza Scolastica).
2. **Organizza** iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari degli studenti, con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe. Organizza iniziative di aggregazione per i Genitori.
3. **Analizza** problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei Genitori che segnalino problemi generali e particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre alla Dirigenza, al Consiglio d'Istituto e alle amministrazioni provinciali e comunali tramite il presidente del comitato o un suo delegato.
4. **Promuove** la partecipazione dei Genitori alla vita della scuola formulando proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico, in merito a:
 - o piano dell'Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica), Regolamento della scuola e Carta dei Servizi;
 - o educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale;
 - o iniziative extra-scolastiche;
 - o Iniziative di formazione per i Genitori;
 - o ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;
 - o problemi legati alla vita scolastica in generale (pre-scuola e post-scuola, manifestazioni varie, etc.).
5. **Mette** a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei Genitori.
6. **Rappresenta** i Genitori della scuola indipendentemente dagli altri organi collegiali in merito a particolari problemi e circostanze. Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e gli Enti locali.
7. **Reperisce** i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso.

Art. 3: Composizione del Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è composto da tutti i Genitori eletti negli organi di rappresentanza scolastica (Rappresentanti di Classe, Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d'Istituto, ecc.) e dai Genitori degli alunni frequentanti l'Istituto che intendono offrire la loro disponibilità e che sottoscrivono il presente regolamento-statuto.

Art. 4 Organi del Comitato dei Genitori

Assemblea del Comitato Genitori

1. L'Assemblea del Comitato Genitori è l'organo deliberante che detta le linee programmatiche del Comitato Genitori e le invia alla Giunta esecutiva ed è composta da tutti i membri del Comitato, come da art. 3 del presente regolamento-statuto.

Nella riunione, l'Assemblea elegge al suo interno il Presidente e gli altri sei componenti la Giunta.

E' presieduta dal Presidente che ne cura la convocazione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento-statuto

La riunione alla scadenza biennale dell'Assemblea del Comitato Genitori viene convocata e presieduta, fino al momento dell'elezione del nuovo Presidente, dal Presidente del Comitato dei Genitori uscente; la convocazione deve essere estesa a tutti i Genitori degli alunni dell'istituto "G. Girardi" di Cittadella.

Approva annualmente il rendiconto redatto dal Tesoriere e controfirmato dal Presidente.

2. Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato Genitori nei confronti degli altri organi dell'Istituto e di enti o associazioni. Il Presidente e gli altri Genitori in Giunta stendono l'ordine del giorno delle riunioni tenendo conto anche delle proposte emerse dal Comitato. Il Presidente convoca e presiede le riunioni assicurandone la loro verbalizzazione e pubblicazione. Egli comunica al Dirigente Scolastico mediante lettera a mano e/o e-mail e/o altro mezzo elettronico le decisioni del Comitato Genitori e richiede all'Istituto la disponibilità di locali idonei per le Assemblee dei Genitori.

3. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o altro impedimento.

4. Il Segretario

Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni del Comitato che sottoscrive insieme al Presidente e accompagna con la sua firma ogni altro atto formale assunto dal Presidente.

5. Tesoriere

Il Tesoriere è nominato in seno alla Giunta ed ha il compito di custodire eventuali fondi raccolti e di redigere il rendiconto annuale.

6. La Giunta

La Giunta, coordinata dal Presidente, dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea del Comitato Genitori, deliberando a maggioranza. Elegge al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e un Tesoriere ed è convocata dal Presidente almeno quattro volte durante l'anno scolastico o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Non può essere eletto nella Giunta chi ricopre cariche amministrative o di governo in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Art. 5 Durata e rinnovo degli organi

L'Assemblea del Comitato Genitori ha durata biennale, come pure i componenti la Giunta; questi ultimi possono essere rieletti senza limiti di riproposta personale.

Tutti i componenti la Giunta possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea del Comitato a maggioranza dei presenti. In tal caso l'Assemblea provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo membro di Giunta.

Tutte le dimissioni o le recessioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente; qualora riguardassero un componente la Giunta, questo verrà sostituito da un nuovo membro il quale risulta essere il primo della lista dei non eletti.

Art. 6 Convocazione dell'Assemblea del Comitato Genitori

1. L'Assemblea del Comitato Genitori si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' il Presidente che la convoca mediante avviso scritto, via alunni o tramite e-mail o tramite bacheca del registro elettronico, con almeno cinque giorni di anticipo. In casi di urgenza l'intervallo può essere ridotto a due giorni.
3. Avviso della convocazione, contenente l'ordine del giorno, con la data e l'ora, comparirà, a cura della Giunta, anche nella bacheca dell'Istituto.
4. L'Assemblea del Comitato Genitori si riunisce anche su richiesta di almeno il 20% dei suoi componenti, ed un membro della giunta effettuerà la convocazione.

5. Il Presidente concorda con il Dirigente Scolastico una sede idonea dove svolgere di norma le riunioni. Per l'utilizzazione è necessario un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di assoluta urgenza l'intervallo si può ridurre a due giorni.

Art. 7 Organizzazione delle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Si delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si vota per alzata di mano. Si adotta il voto segreto se la maggioranza lo richiede o se la decisione da assumere riguarda le persone.
2. Le sedute dell'Assemblea sono sempre aperte anche a tutti i Genitori che non hanno aderito al Comitato, i quali, con il solo diritto di parola, potranno intervenire con richieste e suggerimenti diversi dall'ordine del giorno solo dopo l'esaurimento dello stesso.
3. Su specifico invito dell'Assemblea del Comitato Genitori, possono partecipare alle riunioni altre persone la cui presenza si ritiene utile per l'attività del Comitato, previa comunicazione o avviso al Presidente ed al Dirigente Scolastico.
4. Degli argomenti discussi e delle decisioni conseguenti si informano il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali, in particolare il Consiglio d'Istituto e tutti i Genitori mediante lettera circolare o altro mezzo idoneo.

Art. 8 Organizzazione del lavoro dell'Assemblea

1. All'inizio di ciascun anno scolastico l'Assemblea del Comitato Genitori formula un programma di lavoro con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere.
2. L'Assemblea può organizzare la sua attività in gruppi ristretti (Gruppi di Lavoro) formati di preferenza da Genitori motivati e competenti sulla questione da affrontare. Periodicamente ciascun gruppo informa la Giunta e l'Assemblea sullo svolgersi della sua attività accogliendo riflessioni e suggerimenti esterni. Ogni Genitore facente parte del Comitato può collaborare con più gruppi di lavoro se motivato e in qualità delle proprie competenze.
3. A fine anno si svolge una verifica degli obiettivi raggiunti e dei problemi ancora aperti. Questa memoria storica è la base informativa su cui la successiva Assemblea del Comitato Genitori programma la propria attività.

Art. 9 Cessazione della funzione

Nel caso in cui il figlio, per qualsiasi motivo, cessi di frequentare l'Istituto, il Genitore decade automaticamente da ogni incarico e dal comitato stesso (senza alcuna comunicazione scritta al diretto interessato).

Art. 10 Modifica e integrazione al regolamento-statuto

Il presente regolamento-statuto è inviato per conoscenza al Consiglio d'Istituto.

Modifiche o integrazioni al presente regolamento-statuto possono essere apportate su proposta dei componenti del Comitato Genitori da presentare all'Assemblea.

Tali modifiche devono essere approvate dal 50%+1 dei partecipanti all'Assemblea e comunicate al Consiglio d'Istituto.

Art. 11 Scioglimento

In caso di scioglimento del Comitato Genitori eventuali rimanenze di cassa devono essere donate in beneficenza.

Art. 12 Norme non previste

Per tutti i casi non espressamente previsti dal presente regolamento si applicano le norme del Regolamento del Consiglio di Istituto e del Codice Civile.



Approvato con Assemblea del Comitato dei Genitori del 06-04-2017

Inviato alla visione del Consiglio d'Istituto con prot. del